

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEGLI
STRUMENTI DI SANITÀ DIGITALE**

tra

l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito anche AgID), con sede legale in Via Liszt, 21 - 00144 Roma (CF 97735020584), in persona del ing. Francesco Paorici, nella sua qualità di Direttore Generale, ed ivi domiciliato per la carica;

e

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (nel seguito anche CNI), con sede legale Via XX Settembre, n. 5 - 00187 Roma, - (C.F/P.IVA. 80057570584), in persona del dott. ing. Armando Zambrano, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, ed ivi domiciliato per la carica;

di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”;

PREMESSE

VISTI

- VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- VISTO l'art. 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, secondo cui AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana, in coerenza con l'agenda digitale europea;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020, al n. 232, con il quale l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, a decorrere dal 20 gennaio 2020;
- VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);
- VISTA la legge 24 giugno 1923, n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;
- VISTO il Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 “Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e architetto”;
- VISTO il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali” (come modificato dal d.P.R. n. 169/2005);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche Regolamento), nonché il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che delinea l’Agenda digitale italiana attraverso la disciplina relativa, in particolare, al Fascicolo sanitario elettronico (nel seguito anche FSE);
- VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO il documento recante “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015;
- VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 (nel seguito anche Piano Triennale), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio

2021 (registrato al n. 2053 del 4 settembre 2020 per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile);

CONSIDERATO CHE

- per l'attuazione della sanità digitale, l'Agenda digitale Italiana ha previsto una serie di interventi condivisi dalle amministrazioni operanti a livello centrale, regionale e locale. In particolare: la realizzazione e diffusione sul territorio di una soluzione federata di Fascicolo sanitario elettronico del cittadino, in linea con lo scenario internazionale; l'aumento del tasso di innovazione digitale nelle aziende sanitarie, sia nei processi di organizzazione interna, sia nell'erogazione dei servizi ai cittadini;
- AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con l'Agenda digitale europea) e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;
- l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 dispone che l'Agenzia, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, curi, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE e che, sulla base delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, attribuisce la realizzazione di tale infrastruttura al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'infrastruttura del sistema Tessera sanitaria;
- AgID partecipa alla realizzazione della rete informatica da parte della Commissione Europea in grado di assicurare l'interoperabilità dei servizi di sanità elettronica attraverso il programma europeo Connecting Europe Facility (CEF), al fine di garantire l'assistenza sanitaria transfrontaliera tra gli Stati Membri dell'Unione Europea anche attraverso strumenti digitali;
- il FSE rappresenta uno degli strumenti in cui si sostanzia la sanità digitale, insieme alle ricette elettroniche, alla telemedicina e a tutti quegli interventi che si basano sull'impiego delle tecnologie ICT in ambito sanitario per riorganizzare e potenziare le prestazioni e i servizi offerti ai cittadini e coordinare l'attività dei diversi operatori coinvolti;
- il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché per le finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e sanitari in particolare;
- l'emergenza sanitaria legata al Covid-19, in modo particolare, ha evidenziato i vantaggi di un impiego sempre maggiore degli strumenti digitali per fornire prestazioni e servizi di consulenza e cura personalizzati;
- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli ingegneri. Ha come fine quello di promuovere, sviluppare

- e potenziare l'attività degli Ingegneri per accrescerne la presenza fattiva nella società, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche di propria competenza;
- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rappresenta la categoria professionale degli ingegneri iscritti nei 106 Ordini provinciali, gestiti dai Consigli territoriali, ed è associato, tra gli altri, alla rete delle professioni tecniche, all'UNI – Ente Italiano di Normazione e all'UNINFO – Tecnologie informatiche e loro applicazioni;
 - il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha rappresentanza nel Consiglio Nazionale Economia e Lavoro – CNEL e collabora con la Presidenza del Consiglio e numerosi Ministeri sull'emanazione di provvedimenti normativi per la materia di propria competenza;
 - il contributo professionale del CNI risulta fondamentale, in modo particolare con riferimento al contributo per la definizione di linee guida per la progettazione e lo sviluppo di dispositivi interoperabili con il FSE che possono essere utilizzati per la Telemedicina;
 - le Parti hanno un comune interesse a realizzare un proficuo rapporto di collaborazione finalizzato a dare un contributo significativo alla promozione e diffusione nell'utilizzo dei principali strumenti di sanità digitale nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza;

Tanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 (Obiettivi e oggetto)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a promuovere iniziative volte al raggiungimento di obiettivi di comune interesse relativamente alla promozione, sviluppo e armonizzazione delle principali soluzioni di sanità digitale (eHealth) sul territorio nazionale, allo svolgimento di iniziative dirette alla formazione degli operatori del settore sanitario, nonché a favorire la valorizzazione e la diffusione della cultura tecnica, l'aggiornamento e la formazione professionale degli Ingegneri che operano nel settore della sanità come liberi professionisti, dipendenti di azienda o di enti pubblici.
2. Le Parti concordano di collaborare reciprocamente, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, individuando, sin da ora e in via prioritaria, due prime linee di intervento che riguardano:
 - a) definizione di linee di indirizzo per lo sviluppo di dispositivi e strumenti di sanità digitale interoperabili con il FSE che siano in grado di garantire la qualità e la sicurezza nel trattamento di

informazioni e dati di natura sanitaria;

- b) l'attuazione di un'attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sull'utilizzo di innovazioni operative per la sanità digitale, a partire dal FSE e dai servizi basati su dispositivi e strumenti interoperabili con FSE attraverso la definizione di un Piano di azione di *dissemination* sul territorio nazionale.
3. Le Parti, congiuntamente e nel rispetto delle reciproche competenze, definiscono ulteriori ambiti di azione di comune interesse.

Articolo 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico-operativo che opera secondo le modalità definite dall'articolo 5 del presente atto.
2. Le Parti si impegnano a stipulare Atti esecutivi al fine di dare attuazione al presente Protocollo, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4.

Articolo 4 (Atti esecutivi)

1. Le Parti disciplinano attraverso specifici Atti esecutivi le modalità, i metodi e le risorse umane e strumentali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo nel periodo di validità dello stesso.
2. Il contenuto degli Atti esecutivi è proposto alle Parti dal Comitato, ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo, tenuto conto dei rispettivi ambiti di competenza delle Parti e di quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo medesimo.

Articolo 5 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo è costituito dalle Parti un Comitato tecnico-operativo, denominato "Comitato", cui spetta verificare il corretto svolgimento delle attività e garantire il buon andamento delle stesse, nonché definire una proposta del contenuto degli Atti esecutivi da sottoporre alle Parti per la successiva sottoscrizione.
2. Il Comitato è composto da tre rappresentanti di AgID e tre rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, i cui nominativi saranno comunicati tra le Parti via PEC contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo medesimo. La sostituzione di un componente del Comitato è comunicata e approvata dalle Parti.
3. Il Comitato si riunisce almeno quadrimestralmente e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su istanza di uno dei componenti.
4. L'attività svolta dai componenti non comporta per le amministrazioni contraenti alcun tipo di spese, ivi

compresi compensi o gettoni di presenza.

Articolo 6 (Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Protocollo ha la durata di trentasei mesi, con decorrenza dalla data di conoscenza da parte di AgID della sottoscrizione mediante firma digitale del Protocollo medesimo da parte del CNI, trasmesso all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it.
2. Il presente Protocollo potrà essere rinnovato per lo stesso periodo di cui al comma 1, prima della sua naturale scadenza, previo accordo tra le Parti.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione scritta, a mezzo pec e con preavviso di mesi tre, all'altra Parte.

Articolo 7 (Modifiche al Protocollo)

1. A seguito di adeguamenti a rilevanti e nuove esigenze, le Parti possono apportare modifiche al presente Protocollo, di concerto ed esclusivamente in forma scritta.

Articolo 8 (Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non comporta alcun impegno di carattere oneroso tra le Parti, bensì prevede una sinergia delle stesse in relazione ai compiti istituzionali per i quali ciascuna sosterrà le spese di propria competenza.
2. Ai fini dei rispettivi obblighi di rendicontazione, gli eventuali costi e le spese relativi alle attività realizzate in forza del presente Protocollo saranno eventualmente previsti negli Atti esecutivi di cui all'articolo 4.
3. Il presente Protocollo e gli Atti esecutivi di cui all'art. 4 sono esenti dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 9 (Pubblicità)

1. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie relative alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle attività conseguenti e a diffondere i risultati raggiunti.
2. Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente Protocollo congiuntamente ovvero singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa informazione dell'altra Parte.

Articolo 10 (Riservatezza e trattamento dati personali)

1. Le Parti s'impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla corretta esecuzione del presente Protocollo.
2. Le Parti concordano nel considerare tutte le informazioni scambiate, in funzione e in esecuzione del presente Protocollo, come informazioni di carattere istituzionale, impegnandosi a mantenere tale riservatezza dei documenti e delle informazioni anche ai propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle norme dettate dai rispettivi codici di comportamento.
3. Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con separato atto saranno definite le rispettive responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento di dati personali.

Articolo 11 (Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Protocollo. In mancanza di composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Protocollo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale

.....

Per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Il Presidente

.....